12/4/2017 N. 03329/2017 REG.RIC.

Pubblicato il 12/04/2017

N. 01859/2017 REG.PROV.CAU. N. 03329/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2017, proposto da:

Roberta Beccio, Angela Bamundo, Luisa Baiano, Lucia Maria Rosaria Bonfitto, Emanuele Brai, Giovanna Brancasi, Shkelqim Cobaj, Carla Ceccaroni, Enrica Iaccarino, Rocco Chiffi, Silvia Cherubini, Alessandra Cialdella, Desiree' Colage', Federica Clementi, Diego Colasante, Sara Ciambra, Maurizio Cannavo', Cristina Coppola, Monica Capasso, Susy Marlene Carbajal, Anna Rita Cardilli, Silvia Coriddi, Michela Cargoni, Sara Cramerotti, Tania Cramerotti, Daniele

12/4/2017 N. 03329/2017 REG.RIC.

Corsi, Marco Castagnola, Giordana Di Carlo, Chiara De Gennaro, Annalisa Da Graca, Francesco D'Aleo, Mirella De Paolis, Anna Maria De Rosa, Concetta Di Stefano, Alessandro Fiungo, Veronica Forcina, Roberto Ferrarino, Mariangela Gaudino, Chiara Agliata, Galyna Grazhdan, Tiziana Agostino, Giorgia Giovannini, Hysni Hoxha, Blerina Kapllani, Giovanni Lucci, Ambra Laudemi, Carlos Horacio Lugo, Serena Lo Turco, Giulia Melignano, Federica Mandarini, Flavia Marcelli, Meri Marchetti, Riccardo Morelli, Marco Mariani, Irene Maria Trenti, Valentina Masino, Amalia Massa, Giada Mastrogiacomo, Sabrina Mattia, Claudia Noce, Paolo Andreani, Alessandro Picanza, Isabella Pennacchia, Giulia Pintus, Natalina Flora Piperino, Ionel Potlog, Adamo Rondoni, Tommaso Riso, Angela Orsini, Marina Schiavone, Michela Ascenzi, Rocco Scarcella, Marica Scotellaro, Andrea Segatori, Pamela Salvatori, Virginia Santato, Aniello Esposito, Romina Talone, Daniela Tartaglia, Teresa Valentini, Donatella Valeriani, Maria Laura Vassallo, rappresentati e difesi dagli avvocati Iole Urso, Fernando Gallone, con domicilio eletto presso lo studio Fernando Gallone in Roma, viale Giulio Cesare 51/A;

contro

Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I non costituito in giudizio;

nei confronti di

Giordano Giuliani, Giulia Maderni non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del Provvedimento "ESITO PROVA PRESELETTIVA" del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 40 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere, bandito dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, e pubblicato in data 11/03/2017 sul sito internet dell'amministrazione, recante l'elenco degli ammessi con riserva a

sostenere la successiva prova scritta, laddove non comprende i ricorrenti tra gli ammessi alle successive fasi concorsuali (Doc. 1);

- dei verbali non cogniti relativi all'individuazione del numero complessivo dei quesiti, della natura degli stessi (tipologia, discipline, materie, argomenti), nonché delle concrete modalità seguite per la predisposizione dei diciotto questionari somministrati ai partecipanti;
- della batteria completa delle domande da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei diciotto questionari somministrati nei sei giorni di prova;
- dei verbali relativi all'individuazione delle modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, nonché dei verbali relativi all'effettivo svolgimento delle operazioni nelle sei giornate di prova;
- del provvedimento "Convocazione prova scritta" per il giorno 14 aprile 2017 del Direttore Generale del Policlinico Umberto I, pubblicato sul sito internet dell'amministrazione in data 24/03/2017, laddove non include i ricorrenti (Doc. 2);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la principale censura proposta di violazione dell'anonimato non appare manifestamente infondata con la conseguenza che, se accolta, inficerebbe le prove selettive già programmate ove medio tempore eventualmente effettuate;

Ritenuto che, allo stato, non sussistono le ragioni di cui all'art. 56 c.p.a. per l'accoglimento dell'istanza cautelare;

12/4/2017 N. 03329/2017 REG.RIC.

Ritenuto che, pertanto, l'Azienda Policlinico Umberto I dovrà produrre in giudizio una documentata relazione al riguardo entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa o anche via PEC del presente decreto cautelare;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami dal ricorrente appena sopra indicato mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

- A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Azienda Policlinico Umberto I dal quale risulti:
- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.
- B.- In ordine alle prescritte modalità, l'Azienda Policlinico Umberto I ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico il testo integrale del ricorso, del

presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che l'Azienda Policlinico Umberto I resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento, stante la fissazione della Camera di Consiglio del 9 maggio 2017;

P.Q.M.

respinge l'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.

Ordina all'Azienda Policlinico Umberto I di produrre in giudizio la relazione di cui in motivazione entro il termine pure sopra indicato.

Ordina a parte ricorrente di effettuare la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 maggio 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2017.

Il Presidente Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO